

Bruxelles, 9 novembre 2015
(OR. en)

13834/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0226 (COD)**

EF 198
ECOFIN 834
SURE 28
CODEC 1477

NOTA

Origine:	presidenza/Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 <i>- Compromesso della presidenza</i>

Si allega, per le delegazioni, il primo testo di compromesso della presidenza sulla proposta in oggetto.

Rispetto alla proposta originaria della Commissione le parti nuove sono indicate in **grassetto** **sottolineato** e le soppressioni sono indicate con [...].

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

[spazio riservato]

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione. Definisce la cartolarizzazione e stabilisce gli obblighi di *due diligence*, di mantenimento del rischio e di trasparenza incombenti alle parti che intervengono nella cartolarizzazione, ossia investitori istituzionali, cedenti, promotori, prestatori originari e società veicolo per la cartolarizzazione. Delinea altresì il quadro per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate ("cartolarizzazioni STS").
2. Il presente regolamento si applica agli investitori istituzionali che si espongono verso cartolarizzazioni e ai cedenti, ai promotori, ai prestatori originari e alle società veicolo per la cartolarizzazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 1) "cartolarizzazione": l'operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti aventi le due seguenti caratteristiche:
 - a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance dell'esposizione [...] o del portafoglio di esposizioni;
 - b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema.
- L'esposizione che crea un'obbligazione di pagamento diretto per un'operazione o uno schema utilizzati per finanziare o amministrare attività materiali non è considerata un'esposizione verso una cartolarizzazione, anche se l'operazione o lo schema comporta obbligazioni di pagamento di rango (seniority) diverso;**
- 2) "società veicolo per la cartolarizzazione" o "SSPE": una società, un trust o un altro soggetto [...], diversi dal cedente o promotore, costituiti al **solo** scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente, e nella quale i titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare tali interessi;
- 3) "cedente": un soggetto che:
 - a) in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, direttamente o indirettamente, ha partecipato al contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che originano le esposizioni cartolarizzate;
 - b) acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le [...] **vende o le cede a una SSPE;**

- 4) "ricartolarizzazione": una cartolarizzazione in cui almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione verso una cartolarizzazione;
- 5) "promotore": un ente creditizio o un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. **575/2013**, diverso dal cedente, che istituisce e gestisce, **direttamente o con delega**, un programma di commercial paper garantiti da attività (asset-backed commercial paper - ABCP) o altro [...] schema di cartolarizzazione nell'ambito del quale acquista esposizioni da terzi;
- 6) "segmento" (tranche): una frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato ad un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni, in cui ad una posizione detenuta nella frazione è associato un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo detenuta in un'altra frazione, a prescindere dalle protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;
- 7) "programma di emissione di commercial paper garantiti da attività" (asset-backed commercial paper (ABCP) programme) o "programma ABCP": un programma di cartolarizzazione **detenuto da una SSPE, in cui** i titoli emessi **dalla SSPE in forza del programma** [...] assumono in prevalenza la forma di commercial paper garantiti da attività con durata originaria pari o inferiore ad un anno;
- 8) "operazione su commercial paper garantiti da attività" (asset-backed commercial paper (ABCP) transaction) o "operazione ABCP": una cartolarizzazione nell'ambito di un programma ABCP;
- 9) "cartolarizzazione tradizionale": una cartolarizzazione che comporta il trasferimento [...] **dell'interesse economico nelle** esposizioni cartolarizzate [...] tramite il trasferimento della proprietà delle esposizioni cartolarizzate dal [...] cedente a una SSPE ovvero tramite una sub-partecipazione da parte di una SSPE. I titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento del [...] cedente;
- 10) "cartolarizzazione sintetica": una cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio è realizzato mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni del cedente;

- 11) "investitore": la persona che detiene [...] **una posizione verso una cartolarizzazione**;
- 12) "investitori istituzionali": imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II); imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE; enti pensionistici aziendali o professionali che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² ai sensi dell'articolo 2 della stessa, a meno che lo Stato membro abbia deciso, a norma dell'articolo 5 di tale direttiva, di non applicare la medesima, in tutto o in parte, all'ente in questione; gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³, che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA) nell'Unione; società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴; OICVM a gestione interna, che sono società di investimento autorizzate a norma della direttiva 2009/65/CE che non hanno designato, per la loro gestione, una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva; enti creditizi o imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 13) "gestore" (servicer): il soggetto definito all'articolo 142, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 14) "linea di liquidità": la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale per l'erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa destinati agli investitori;

² Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

³ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁴ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

- 15) "esposizione rotativa": un'esposizione nella quale il saldo in essere può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi decisi dai [...] **mutuatari** entro un limite contrattualmente concordato;
- 16) "cartolarizzazione rotativa": una cartolarizzazione la cui struttura ha natura rotativa grazie all'aggiunta o alla sottrazione delle esposizioni dal portafoglio di esposizioni indipendentemente dal fatto che le esposizioni abbiano o meno natura rotativa;
- 17) "clausola di rimborso anticipato": una clausola contrattuale prevista nell'ambito di cartolarizzazioni di esposizioni rotative o di cartolarizzazioni rotative che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione **verso una cartolarizzazione** dell'investitore prima della scadenza originariamente stabilita [...];
- 18) "segmento prime perdite" (segmento first loss): il segmento più subordinato in una cartolarizzazione che è il primo segmento che sostiene le perdite che si verificano sulle esposizioni cartolarizzate e pertanto protegge i segmenti second loss e, se del caso, i segmenti di rango superiore;
- 19) "posizione verso una cartolarizzazione": un'esposizione verso una cartolarizzazione;**
- 20) "prestatore originario": il soggetto che ha concluso il contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore le quali originano le esposizioni cartolarizzate.**

Capo 2

Disposizioni applicabili a tutte le cartolarizzazioni

Articolo 3

Obblighi di *due diligence* per gli investitori istituzionali

1. Prima di esporsi verso una cartolarizzazione l'investitore istituzionale verifica la sussistenza degli elementi seguenti:
 - a) il cedente o prestatore originario **stabilito nell'Unione** che non è un ente creditizio o un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 concede tutti i crediti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l'applicazione di detti criteri e procedure **conformemente all'articolo 5 bis**;
 - a bis) il cedente o prestatore originario che è stabilito in un paese terzo concede tutti i crediti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l'applicazione di detti criteri e procedure conformemente all'articolo 5 bis**;
 - b) il cedente, promotore o prestatore originario **che è stabilito nell'Unione** mantiene **su base continuativa** un interesse economico netto rilevante a norma dell'articolo 4 del presente regolamento e comunica **il mantenimento del rischio** all'investitore istituzionale conformemente all'articolo 5;

b bis) il cedente, promotore o prestatore originario che è stabilito in un paese terzo mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante non inferiore in ogni caso al 5% determinato secondo la metodologia di cui all'articolo 4 e comunica il mantenimento del rischio agli investitori istituzionali;

- c) il cedente, il promotore e la SSPE mettono a disposizione le informazioni previste all'articolo 5 con la frequenza e secondo le modalità ivi stabilite.

1 bis. In deroga al paragrafo 1 per le operazioni ABCP totalmente garantite il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a) si applica al promotore il quale verifica che il cedente o prestatore originario, che non è un ente creditizio o un'impresa di investimento, conceda tutti i crediti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e disponga di sistemi efficaci per l'applicazione di detti criteri e procedure.

2. Prima di esporsi verso una cartolarizzazione l'investitore istituzionale effettua altresì una valutazione di *due diligence* [...] **che gli permette di valutare** i rischi insiti nell'operazione **e, alla luce di tali rischi,** [...] **considera** almeno gli aspetti seguenti:

- a) le caratteristiche di rischio della singola posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti;
- b) tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione quali priorità di pagamento fissate per via contrattuale e relativi valori di attivazione (trigger), supporti di credito, supporti di liquidità, valori di mercato di attivazione e definizione di default specifica all'operazione;

- c) per le cartolarizzazioni qualificate STS ai sensi dell'articolo 6, la conformità della cartolarizzazione ai requisiti [...] stabiliti al **capo 3, sezioni 1 e 3 o al capo 3, sezioni 2 e 3** [...]. L'investitore istituzionale può fare adeguato affidamento sulla notifica STS di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e sulle informazioni relative alla conformità ai requisiti STS comunicate dal cedente, dal promotore e dalla SSPE, **senza affidarsi automaticamente alle notifiche o informazioni summenzionate**.

3. L'investitore istituzionale esposto verso una cartolarizzazione compie almeno i passi seguenti:

- a) predispone **adeguate** procedure scritte [...] **in relazione al** profilo di rischio della posizione verso la cartolarizzazione e [...] al suo portafoglio di negoziazione e, se del caso, a quello di non negoziazione, per controllare su base continuativa il rispetto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e le performance della posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti. Se [...] **pertinente per talune operazioni di cartolarizzazione e taluni tipi di esposizioni sottostanti**, il controllo previsto da dette procedure scritte comprende il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di default, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, i tassi di recupero, i riacquisti, le modifiche dei prestiti, le sospensioni dei pagamenti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure relative all'affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un'adeguata analisi di sensitività. Laddove le esposizioni sottostanti siano a loro volta cartolarizzazioni, l'investitore istituzionale controlla altresì le esposizioni sottostanti tali cartolarizzazioni;
- b) **per l'esposizione verso una cartolarizzazione diversa da un'operazione ABCP interamente garantita**, conduce periodicamente sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti prove di stress **o, a seconda dei casi, prove di stress sulle ipotesi di perdita**, adeguate [...] alla natura, alla portata e alla complessità del rischio della posizione verso la cartolarizzazione;

- c) assicura una [...] segnalazione interna all'organo di amministrazione, affinché questo sia al corrente del rischio rilevante che deriva da **ciascuna** delle posizioni verso la cartolarizzazione **detenute** e i rischi derivanti da tali investimenti siano gestiti in maniera adeguata;
- d) per ciascuna delle posizioni verso la cartolarizzazione detenute, è in grado di dimostrare all'autorità competente, su richiesta, di avere una visione globale e accurata della posizione e delle esposizioni sottostanti e di aver attuato le politiche e procedure scritte applicabili alla gestione del rischio e alla registrazione **delle verifiche e della due diligence conformemente ai paragrafi 1 e 2 nonché di qualsiasi altra informazioni d'interesse**;
- e) **nel caso di operazioni ABCP interamente garantite, per ciascuna delle posizioni verso la cartolarizzazione ABCP detenute è in grado di dimostrare all'autorità competente, su richiesta, di avere una visione globale e accurata della qualità creditizia del promotore e dei termini della linea di liquidità fornita.**

Articolo 4

Mantenimento del rischio

1. Il cedente, il promotore o il prestatore originario della cartolarizzazione mantiene in ogni momento un interesse economico netto rilevante nella cartolarizzazione non inferiore al 5%, **misurato alla creazione e determinato dal valore nozionale per gli elementi fuori bilancio**. Se il cedente, il promotore e il prestatore originario non hanno concordato a chi spetti mantenerlo, l'interesse economico netto rilevante è mantenuto dal cedente. I requisiti di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple. [...] L'interesse economico netto rilevante non è suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo mantengono né è sottoposto ad attenuazione o a copertura del rischio di credito.

Ai fini del presente articolo non è considerato cedente il soggetto che è stato costituito o che opera esclusivamente al fine di cartolarizzare esposizioni.

2. Sono considerate mantenimento di un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5% ai sensi del paragrafo 1 soltanto le situazioni seguenti:
- a) il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5% del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori;
 - b) in caso di cartolarizzazioni rotative o di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5% del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate;
 - c) il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni non cartolarizzate sarebbero state altrimenti cartolarizzate nella cartolarizzazione, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla creazione;
 - d) il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, laddove non sia così raggiunto il 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore di quelli trasferiti o ceduti agli investitori e la cui durata non sia inferiore alla durata di quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; o
 - e) il mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite non inferiore al 5% di ciascuna esposizione cartolarizzata nella cartolarizzazione.

3. Quando una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nell'Unione ai sensi della direttiva 2002/87/CE, [...] un ente impresa madre o una società di partecipazione finanziaria stabiliti nell'Unione oppure una delle sue filiazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di uno o più enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrano nell'ambito della vigilanza su base consolidata, i requisiti di cui al paragrafo 1 possono essere soddisfatti sulla base della situazione consolidata del relativo [...] ente impresa madre, della relativa società di partecipazione finanziaria o della relativa società di partecipazione finanziaria mista stabiliti nell'Unione.

Il primo comma si applica solo nel caso in cui gli enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno creato le esposizioni cartolarizzate si conformino ai requisiti dell'articolo 79 della direttiva [...] 2013/36/UE e forniscano tempestivamente al cedente o promotore e all'ente creditizio impresa madre dell'UE, alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista stabiliti nell'Unione le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5.

4. Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da esposizioni verso i seguenti soggetti o da essi garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente:
- a) amministrazioni centrali o banche centrali;
 - b) amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 575/2013, degli Stati membri;
 - c) enti ai quali è assegnata una ponderazione del rischio pari o inferiore al 50% ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - d) banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117 del regolamento (UE) n. 575/2013.

5. [...]
6. L'Autorità bancaria europea (ABE) elabora, in stretta cooperazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare in maniera più particolareggiata l'obbligo di mantenimento del rischio, in particolare per quanto riguarda:
- a) le modalità di mantenimento del rischio a norma del paragrafo 2, compreso l'adempimento sotto forma di mantenimento sintetico o potenziale;
 - b) la misurazione del livello di mantenimento di cui al paragrafo 1;
 - c) il divieto di copertura o di vendita dell'interesse mantenuto;
 - d) le condizioni del mantenimento su base consolidata conformemente al paragrafo 3;
 - e) [...].

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro *[sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 5

Obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE

1. Il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione, conformemente al paragrafo 2, mettono a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e delle autorità competenti di cui all'articolo 15 almeno le informazioni seguenti:
 - a) informazioni trimestrali sulle esposizioni sottostanti [...];
 - b) ove applicabile **ogni documentazione di base essenziale per la comprensione dell'operazione tra cui, ma non solo** [...] i documenti elencati qui di seguito:
 - i) il documento o il prospetto di offerta finale insieme ai documenti relativi alla conclusione dell'operazione, esclusi i pareri legali;
 - ii) per la cartolarizzazione tradizionale, l'accordo di vendita, di cessione, di novazione o di trasferimento delle attività e le pertinenti dichiarazioni di trust;
 - iii) i contratti derivati e i contratti di garanzia personale e tutti i documenti d'interesse sulle modalità di copertura della garanzia quando le esposizioni cartolarizzate restano esposizioni del cedente;
 - iv) gli accordi di gestione (servicing), di gestione di riserva (back-up servicing), di amministrazione e di gestione della liquidità;

- v) l'atto di costituzione del trust, l'atto di costituzione di garanzia, il contratto di agenzia, il contratto relativo al conto bancario, il contratto di investimento garantito, i termini incorporati (incorporated terms) o il quadro del master trust o l'accordo sulle definizioni del master, ovvero la documentazione legale di valore giuridico equivalente;
- vi) i pertinenti accordi tra creditori, la documentazione sui derivati, i contratti di prestito subordinato, i contratti di prestito alle start-up e gli accordi sulla linea di liquidità;
- vii) [...]

Questi documenti includono una descrizione particolareggiata della priorità di pagamento della cartolarizzazione;

- c) quando il prospetto non è stato redatto conformemente alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, una sintesi dell'operazione o un riepilogo delle principali caratteristiche della cartolarizzazione, ivi compresi, se applicabile:
 - i) i particolari della struttura dell'operazione, **compresi i diagrammi di struttura che presentano un quadro d'insieme dell'operazione, dei flussi di cassa e dell'assetto proprietario;**
 - ii) i particolari delle caratteristiche dell'esposizione, dei flussi di cassa e dei dispositivi di supporto del credito e di supporto della liquidità;
 - iii) i particolari dei diritti di voto dei detentori di una posizione verso la cartolarizzazione e il rapporto tra questi e gli altri creditori garantiti;

⁵ Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

- iv) l'elenco di tutti i valori di attivazione e gli eventi menzionati nei documenti trasmessi conformemente alla lettera b) che potrebbero avere un effetto rilevante sulla performance della **posizione verso** la cartolarizzazione [...];
- v) [...]
- d) per le cartolarizzazioni STS, la notifica STS di cui all'articolo 14, paragrafo 1;
- e) le comunicazioni trimestrali agli investitori [...] che riportano le informazioni seguenti:
 - i) tutti i dati effettivamente significativi sulla qualità creditizia e sulle performance delle esposizioni sottostanti;
 - ii) **per le cartolarizzazioni che non sono operazioni ABCP,** dati sui flussi di cassa generati dalle esposizioni sottostanti e dalle passività della cartolarizzazione [...] e, **per qualsiasi cartolarizzazione,** dati relativi al superamento dei valori di attivazione che determina una diversa priorità di pagamento o la sostituzione di una controparte;
 - iii) dati sul rischio mantenuto a norma dell'articolo 4 [...];
- f) **le informazioni privilegiate sulla cartolarizzazione che il cedente, il promotore o la SSPE sono tenuti a rendere pubbliche in conformità dell'**articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato;

⁶ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

- g) nei casi in cui non si applica la lettera f), qualsiasi evento significativo quale:
- i) violazione sostanziale degli obblighi stabiliti nei documenti trasmessi ai sensi della lettera b), incluse le successive misure correttive, deroghe o consensi risultanti da tale violazione;
 - ii) modifica delle caratteristiche strutturali in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione;
 - iii) modifica [...] delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti **in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione**;
 - iv) per le cartolarizzazioni STS, il fatto che la cartolarizzazione cessi di soddisfare i requisiti STS o che le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti correttivi o amministrativi;
 - v) qualsiasi modifica rilevante dei documenti riguardanti l'operazione.

Le informazioni di cui alle lettere [...] b), c) e d), sono messe a disposizione al più tardi immediatamente dopo la conclusione dell'operazione.

Le informazioni di cui alle lettere [...] a) ed e) sono messe a disposizione ogni trimestre nello stesso momento, al più tardi un mese dopo la data di scadenza per il pagamento degli interessi o, **nel caso di operazioni ABCP, al più tardi un mese dopo la fine del periodo di riferimento della comunicazione.** [...]

Fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, le informazioni di cui alle lettere f) e g) sono messe a disposizione senza indugio.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione rispettano la normativa nazionale e dell'Unione che disciplina la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali allo scopo di evitare potenziali violazioni di tale normativa e di eventuali obblighi di riservatezza in relazione a informazioni del cliente, del prestatore originario o del debitore, salvo che tali informazioni riservate siano aggregate o rese anonime. Le autorità competenti di cui all'articolo 15 sono in grado di chiedere loro la fornitura di tali informazioni riservate per adempiere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento.

2. Il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione designano tra loro il soggetto cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1. Il cedente, il promotore e la SSPE provvedono a che il detentore della posizione verso la cartolarizzazione e le autorità competenti dispongano di informazioni tempestive, precise e gratuite. Il soggetto designato per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 mette a disposizione le informazioni su un sito web, **che può essere protetto da password**, e:
- a) **elabora** [...] un sistema efficiente di controllo qualitativo dei dati;
 - b) risponde a adeguate regole di governance e prevede il mantenimento e il funzionamento di una struttura organizzativa adeguata che assicura la continuità e il regolare funzionamento del sito;
 - c) prevede sistemi, controlli e procedure atti a garantire lo svolgimento attendibile e sicuro della funzione per cui il sito è allestito e a individuare le possibili fonti di rischio operativo;
 - d) **elabora** [...] sistemi che assicurano la protezione e l'integrità delle informazioni ricevute e la loro pronta registrazione;
 - e) garantisce che le informazioni siano a disposizione per almeno 5 anni dopo la data di scadenza della cartolarizzazione.

I documenti o i prospetti di offerta finale della [...] cartolarizzazione indicano il soggetto [...] **designato per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1** e il **sito web** [...] in cui le informazioni sono messe a disposizione.

3. L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per indicare:
- a) le informazioni che dovrebbero fornire, per mezzo di moduli standardizzati, il cedente, il promotore e la SSPE per adempiere ai loro obblighi ai sensi del paragrafo 1, lettere a) [...] **ed e)** e il relativo formato, **tenendo conto dell'utilità delle informazioni per il detentore della posizione verso la cartolarizzazione, se quest'ultima è o meno a breve termine e, in caso di un'operazione ABCP, se è o meno interamente garantita da un promotore;**
 - b) i requisiti cui deve rispondere il sito web, previsto al paragrafo 2, sul quale le informazioni sono messe a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione **e delle autorità competenti**, in particolare per quanto riguarda:
 - l'assetto di governance del sito web e le modalità di accesso alle informazioni;
 - le procedure interne atte a garantire il buon funzionamento, la solidità operativa e l'integrità del sito web e delle informazioni ivi conservate;
 - le procedure applicate per assicurare la qualità e l'accuratezza delle informazioni.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [*un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5 bis

Criteri di concessione di crediti

Il cedente, il promotore e il prestatore originario applica alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri - solidi e ben definiti - per la concessione di crediti che applica alle esposizioni non cartolarizzate. A tal fine per l'approvazione e, se del caso, la modifica, il rinnovo o il rifinanziamento dei crediti si applicano le stesse precise procedure. Il cedente, il promotore e il prestatore originario hanno predisposto sistemi efficaci per applicare tali criteri e procedure che assicurano che la concessione di crediti sia basata su una valutazione approfondita del merito di credito del debitore tenendo debitamente conto dei fattori pertinenti al fine di verificare la prospettiva che il debitore adempia alle proprie obbligazioni ai sensi del contratto di credito.

Se un cedente acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza, assicura che il soggetto coinvolto, direttamente o indirettamente, nel contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni da cartolarizzare soddisfi i requisiti ai sensi del primo comma.

Capo 3

Cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata

Articolo 6

Uso della denominazione "cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata"

Il cedente, il promotore e la SSPE utilizzano la qualifica "STS" **o "semplice, trasparente e standardizzata"**, o altra qualifica che rimanda direttamente o indirettamente a tali termini, solo se la cartolarizzazione soddisfa tutti i requisiti della sezione 1 o della sezione 2 **del presente capo** e se hanno trasmesso all'ESMA la notifica ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, **e la cartolarizzazione in questione è stata inserita nell'elenco di cui all'articolo 14, paragrafo 4.**

SEZIONE 1

REQUISITI GENERALI DELLA CARTOLARIZZAZIONE STS

Articolo 7

Cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata

È considerata STS la cartolarizzazione conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 8, 9 e 10, ad eccezione delle [...] **operazioni** ABCP.

Il cedente, il promotore e la SSPE che partecipano alla cartolarizzazione considerata STS sono stabiliti all'interno dell'Unione.

Articolo 8

Requisiti di semplicità

1. La SSPE acquisisce **il titolo relativo alle** esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione **effettiva o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici** in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo **e non soggetta ad alcuna disposizione in tema di revocatoria (clawback)** [...] in caso di insolvenza del venditore, **fatte salve le condizioni previste dalle disposizioni applicabili della normativa nazionale in materia di insolvenza** [...]. **Il parere legale fornito da un consulente legale qualificato può confermare la vendita o cessione effettiva o il trasferimento avente gli stessi effetti giuridici delle esposizioni sottostanti e l'opponibilità ai sensi della normativa applicabile di tale vendita o cessione effettiva o di tale trasferimento avente gli stessi effetti giuridici.**

Se il venditore non è il prestatore originario, la vendita o cessione effettiva o il trasferimento avente gli stessi effetti giuridici delle esposizioni sottostanti al venditore rispetta i requisiti di cui al primo comma, sia che tale operazione sia diretta sia che avvenga attraverso uno o più passaggi intermedi.

Se le esposizioni sottostanti sono trasferite tramite cessione e perfezionate in un momento successivo alla data di conclusione dell'operazione, gli eventi che dovrebbero attivare tale perfezionamento comprendono come minimo gli eventi seguenti:

- a) grave deterioramento della classe di merito di credito del venditore;
- b) [...] insolvenza del venditore;
- c) violazione di obblighi contrattuali da parte del venditore, **default del venditore compreso**, non sanata da provvedimenti correttivi.

2. [...] **Le** esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione non sono vincolate né si trovano in altra situazione prevedibilmente in grado di compromettere l'opponibilità della vendita o cessione **effettive o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici**.

3. Le esposizioni sottostanti trasferite **o cedute** dal venditore alla SSPE soddisfano [...] criteri di ammissibilità **univoci**, prestabiliti e [...] **chiaramente documentati** che non consentano la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale. **In via di principio non si considera gestione attiva del portafoglio la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni e garanzie. Le esposizioni trasferite alla SSPE dopo la conclusione dell'operazione soddisfano criteri di ammissibilità non meno severi di quelli applicati alle esposizioni sottostanti iniziali.**

4. La cartolarizzazione è garantita da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività, **quali portafogli di prestiti su immobili residenziali, portafogli di prestiti commerciali, leasing e linee di credito concessi ad imprese di una medesima categoria per il finanziamento di spese in conto capitale o di attività commerciali, portafogli di prestiti per veicoli e leasing auto concessi a mutuatari o prenditori oppure portafogli di prestiti e portafogli di linee di credito concessi a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico. Ciascun portafoglio comprende una sola tipologia di attività.** Le esposizioni sottostanti sono obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e con flussi di pagamento periodici prestabiliti per il pagamento di locazioni, capitale e interessi o per qualsiasi altro diritto di ottenere un reddito dalle attività su cui si fondano tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari **quotati in una sede di negoziazione** ai sensi della direttiva 2014/65/UE.
5. Le esposizioni sottostanti non comprendono **alcuna posizione verso la** cartolarizzazione.
6. Le esposizioni sottostanti sono create nel corso ordinario dell'attività del cedente o del prestatore originario nel rispetto di parametri di sottoscrizione non meno rigorosi di quelli che il cedente o il prestatore originario [...] **aveva applicato ad** analoghe esposizioni non cartolarizzate **al momento della loro creazione**. Ai potenziali investitori sono divulgate integralmente **e senza indebito ritardo** le modifiche sostanziali dei parametri di sottoscrizione. In caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non comprende prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente del prestito o, se del caso, agli intermediari era stata fatta presente la possibilità che le informazioni fornite non fossero state verificate dal prestatore. La valutazione del merito di credito del mutuatario risponde ai requisiti fissati all'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 8 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero, **se del caso,** a requisiti equivalenti di paesi terzi. Il cedente o prestatore originario ha esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate. **Nessuna modifica delle politiche o dei criteri per la concessione di crediti comporta il deterioramento significativo dei parametri di sottoscrizione. Ai potenziali investitori sono comunicati integralmente i parametri di sottoscrizione in conformità dei quali sono create le esposizioni sottostanti e qualsiasi modifica sostanziale ad essi.**

7. Al momento del trasferimento alla SSPE le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario:
- a) ha presentato dichiarazione d'insolvenza [...] o ha visto un giudice riconoscere ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione **oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che l'esposizione oggetto di ristrutturazione non abbia presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione dell'esposizione sottostante alla SSPE;**
 - b) **al momento della creazione e, ove applicabile,** [...] era iscritto in un registro [...] **nazionale - disponibile pubblicamente** - di persone con referenze creditizie negative;
 - c) ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l'esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato [...] **di quello relativo a esposizioni simili non cartolarizzate detenute dal cedente.**
8. Al momento [...] **della strutturazione della cartolarizzazione** il debitore o il garante ha effettuato almeno un pagamento, salvo in caso di cartolarizzazione rotativa garantita da scoperti di conto personali, crediti su carte di credito, crediti commerciali e prestiti per il finanziamento delle scorte dei rivenditori o [...] **cartolarizzazione garantita da** [...] esposizionii pagabilii in un'unica rata.

9. Il rimborso del detentore della posizione verso una cartolarizzazione non dipende in misura [...] **prevalente** dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti. Ciò non impedisce che tali esposizioni siano successivamente rinnovate o rifinanziate.

Articolo 9

Requisiti di standardizzazione

1. Il cedente, il promotore o il prestatore originario adempie l'obbligo di mantenimento del rischio conformemente all'articolo 4.
2. I[...] **disallineamenti** [...] di tasso di interesse e di cambio [...] **che insorgono a livello di operazione** sono **adeguatamente** attenuati ed è data comunicazione di **eventuali**[...] misure adottate a tal fine. [...] **La SSPE non effettua operazioni in** derivati se non ai fini della copertura del rischio di cambio e del rischio di tasso di interesse. Tali derivati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.
3. Il pagamento dell'interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle attività e passività della cartolarizzazione si basa sui tassi di interesse del mercato di uso generale **o su tassi settoriali che riflettono il costo di provvista** e non rimanda a formule o derivati complessi.
4. Quando la cartolarizzazione non prevede un periodo rotativo o il periodo rotativo si è concluso e quando è stata avviata un'azione esecutiva (enforcement notice) o è stata notificata una messa in mora (acceleration notice):
 - a) nessun quantitativo [...] di contante è bloccato nella SSPE **oltre a quanto necessario per assicurare il funzionamento operativo della SSPE o il regolare rimborso degli investitori conformemente alle clausole contrattuali della cartolarizzazione, salvo che circostanze eccezionali richiedano l'uso dell'importo bloccato, nel migliore interesse degli investitori, per spese che evitino il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;**

- b)** [...] gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti agli investitori che detengono posizioni verso la cartolarizzazione mediante pagamento sequenziale di queste in funzione del rango (seniority) di ciascuna. Il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione non è invertito rispetto al rango (seniority) di ciascuna. [...] **Per le operazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale sono previsti valori di attivazione basati sulla performance delle esposizioni sottostanti che comportino il ripristino della priorità di pagamento secondo pagamenti sequenziali in funzione del rango (seniority). Tali valori di attivazione basati sulla performance** [...] comprendono almeno il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti al di sotto di una data soglia; [...]
- c)** [...] **nessuna** disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.

5. La documentazione riguardante l'operazione comprende adeguati eventi che determinano il rimborso anticipato o eventi attivatori della conclusione del periodo rotativo laddove la cartolarizzazione lo preveda, compresi almeno:

- a) il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una data soglia o al di sotto;
- b) il verificarsi di un evento di insolvenza riguardante il cedente o il gestore (servicer);
- c) il calo del valore delle esposizioni sottostanti detenute dalla SSPE al di sotto di una data soglia (evento determinante il rimborso anticipato);
- d) l'incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita (evento attivatore della conclusione del periodo rotativo).

6. La documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente:
- a) gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al gestore (servicer) [...] e, se del caso, [...] ai prestatori di altri servizi accessori **e al fiduciario**;
 - b) le procedure e le responsabilità atte a garantire che il default o l'insolvenza del gestore (servicer) non determini la cessazione della gestione;
 - c) se applicabile, le disposizioni che assicurano la sostituzione delle controparti dei derivati, dei fornitori di liquidità e della banca del conto in caso di loro default o insolvenza e di altri eventi specifici.

6 bis. Il gestore ha esperienza di gestione delle esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate e ha predisposto politiche, [...] procedure e [...] controlli in materia di gestione del rischio [...] ben documentati riguardanti la gestione delle esposizioni.

7. La documentazione riguardante l'operazione indica [...] **chiaramente** le definizioni, i mezzi di ricorso e le azioni **in relazione alla performance delle esposizioni sottostanti**. [...] **La** documentazione **riguardante l'operazione individua** chiaramente **le** priorità di pagamento, [...] **gli** eventi **che attivano** la variazione [...] **di tali** priorità di pagamento [...] e l'obbligo di segnalare tali eventi. Le variazioni della priorità di pagamento sono segnalate **agli investitori senza indebito ritardo** [...].

8. La documentazione riguardante l'operazione comprende disposizioni chiare che favoriscono la pronta risoluzione dei contenziosi tra le diverse classi di investitori, stabilisce chiaramente i diritti di voto e li attribuisce ai detentori dei titoli e indica con precisione le responsabilità del fiduciario e degli altri soggetti cui incombono obblighi fiduciari nei confronti degli investitori.

Articolo 10

Requisiti di trasparenza

1. **Prima della fissazione del prezzo** il cedente, il promotore e la SSPE danno al **potenziale investitore** [...] **accesso** a dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di default e di perdite, ad esempio dati su morosità e default, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione. I dati abbracciano un periodo non inferiore a [...] **cinque** anni [...]; **fanno eccezione i crediti commerciali e altri crediti a breve termine per i quali lo storico non è inferiore a un periodo di tre anni.** [...] **Sono** comunicati **le fonti dei dati e gli** [...] elementi **in base ai quali** le esposizioni sono considerate analoghe.
2. Prima dell'emissione dei titoli prodotti dalla cartolarizzazione un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto a una verifica esterna condotta da un soggetto adeguato e indipendente, **per esempio un revisore legale ai sensi della direttiva 2006/43/CE**, il quale verifica anche l'accuratezza dei dati divulgati sulle esposizioni sottostanti applicando un livello di confidenza del 95%.
3. Prima della fissazione del prezzo e successivamente su base continuativa il cedente, o il promotore fornisce **o procura** all'investitore un modello di flusso di cassa delle passività.
4. Il cedente, il promotore e la SSPE sono corresponsabili dell'osservanza dell'articolo 5 e mettono a disposizione dei potenziali investitori, prima della fissazione del prezzo, tutte le informazioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Prima della fissazione del prezzo il cedente, il promotore e la SSPE mettono a disposizione le informazioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a e), almeno sotto forma di bozza o di prima stesura, ove consentito dall'articolo 3 della direttiva 2003/71/CE. Il cedente, il promotore e la SSPE mettono a disposizione degli investitori la documentazione finale al più tardi 15 giorni dopo la conclusione dell'operazione.

SEZIONE 2

REQUISITI PER LA CARTOLARIZZAZIONE ABCP

Articolo 11

Cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata

Un'operazione [...] ABCP è considerata STS quando [...] è conforme ai requisiti **a livello di operazione di cui** all'articolo 12[...]. **Un programma ABCP è considerato STS quando è conforme ai requisiti dell'articolo 13 e quando il promotore di tale programma è conforme ai requisiti** dell'articolo 12 **bis**.

Ai fini della presente sezione per "venditore" si intende il "cedente" o il "prestatore originario".

Articolo 12

Requisiti a livello di operazione

1. **Per poter essere considerata STS, l'**operazione di un programma ABCP risponde ai requisiti **di cui al presente articolo.**[...]

1 bis. La SSPE acquisisce il titolo relativo alle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo e non soggetta ad alcuna disposizione in tema di revocatoria (clawback) in caso di insolvenza del venditore, fatte salve le condizioni previste dalle disposizioni applicabili della normativa nazionale in materia di insolvenza. Il parere legale fornito da un consulente legale qualificato può confermare la vendita o cessione effettiva o il trasferimento avente gli stessi effetti giuridici delle esposizioni sottostanti e l'opponibilità ai sensi della normativa applicabile di tale vendita o cessione effettiva o di tale trasferimento avente gli stessi effetti giuridici.

Se il venditore non è il prestatore originario, la vendita o cessione effettiva o il trasferimento avente gli stessi effetti giuridici delle esposizioni sottostanti al venditore rispetta i requisiti di cui al primo comma, sia che tale operazione sia diretta sia che avvenga attraverso uno o più passaggi intermedi.

Se le esposizioni sottostanti sono trasferite tramite cessione e perfezionate in un momento successivo alla data di conclusione dell'operazione, gli eventi che dovrebbero attivare tale perfezionamento comprendono come minimo gli eventi seguenti:

- a) grave deterioramento della classe di merito di credito del venditore;**
- b) insolvenza del venditore;**
- c) violazione di obblighi contrattuali da parte del venditore, default del venditore compreso, non sanata da provvedimenti correttivi.**

1 ter. Le esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione non sono vincolate né si trovano in altra situazione prevedibilmente in grado di compromettere l'opponibilità della vendita o cessione effettive o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici.

1 quater. Le esposizioni sottostanti trasferite o cedute dal venditore alla SSPE soddisfano criteri di ammissibilità univoci, prestabiliti e chiaramente documentati che non consentano la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale. In via di principio non si considera gestione attiva del portafoglio la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni e garanzie. Le esposizioni trasferite alla SSPE dopo la conclusione dell'operazione soddisfano criteri di ammissibilità non meno severi di quelli applicati alle esposizioni sottostanti iniziali.

1 quinquies. Le esposizioni sottostanti non comprendono alcuna posizione verso la cartolarizzazione.

1 sexies. Al momento del trasferimento alla SSPE le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario:

- a) ha presentato dichiarazione d'insolvenza o ha visto un giudice riconoscere ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che l'esposizione oggetto di ristrutturazione non abbia presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione dell'esposizione sottostante alla SSPE;
- b) al momento della creazione e, ove applicabile, era iscritto in un registro nazionale - disponibile pubblicamente - di persone con referenze creditizie negative;
- c) ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l'esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni simili non cartolarizzate detenute dal cedente.

1 septies. Al momento della strutturazione della cartolarizzazione il debitore o il garante ha effettuato almeno un pagamento, salvo in caso di cartolarizzazione rotativa garantita da scoperti di conto personali, crediti su carte di credito, crediti commerciali e prestiti per il finanziamento delle scorte dei rivenditori o cartolarizzazione garantita da esposizioni pagabili in un'unica rata.

1 octies. Il rimborso del detentore della posizione verso una cartolarizzazione non dipende in misura prevalente dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti. Ciò non impedisce che tali esposizioni siano successivamente rinnovate o rifinanziate.

1 nonies. I disallineamenti di tasso di interesse e di cambio che insorgono a livello di operazione sono adeguatamente attenuati. La SSPE non effettua operazioni in derivati se non ai fini della copertura del rischio di cambio e del rischio di tasso di interesse. Tali derivati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.

1 decies. La documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente le definizioni, i mezzi di ricorso e le azioni in relazione alla performance delle esposizioni sottostanti. La documentazione riguardante l'operazione individua chiaramente le priorità di pagamento, gli eventi che attivano la variazione di tali priorità di pagamento e l'obbligo di segnalare tali eventi. Le variazioni della priorità di pagamento sono segnalate agli investitori senza indebito ritardo.

1 undecies. Prima della fissazione del prezzo il cedente, il promotore e la SSPE danno al potenziale investitore accesso a dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di default e di perdite, ad esempio dati su morosità e default, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione. Se il promotore non ha accesso a tali dati, ottiene dal venditore accesso a dati storici su base statica o dinamica sulla performance, ad esempio dati su morosità e default, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione. I dati abbracciano un periodo non inferiore a cinque anni; fanno eccezione i crediti commerciali e altri crediti a breve termine per i quali lo storico non è inferiore a un periodo di tre anni. Sono comunicati le fonti dei dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe.

2. L'operazione di un programma ABCP è garantita da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività, **quali portafogli di prestiti commerciali, leasing e linee di credito concessi ad imprese di una medesima categoria per il finanziamento di spese in conto capitale o di attività commerciali, portafogli di prestiti per veicoli e leasing auto concessi a mutuatari o prenditori oppure portafogli di prestiti e portafogli di linee di credito concessi a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico. Ciascun portafoglio comprende una sola tipologia di attività.** [...] Ha una durata residua media ponderata di non oltre due anni e in nessun caso una durata residua superiore a tre anni, **ad eccezione delle operazioni relative a prestiti per veicoli, leasing auto o strumentali che hanno una durata residua media ponderata di non oltre [X] anni e in nessun caso una durata residua superiore a [Y] anni.** Le esposizioni sottostanti non comprendono prestiti garantiti da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali né prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. Le esposizioni sottostanti comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e con flussi di pagamento prestabiliti per locazioni, capitale e interessi o per qualsiasi altro diritto di ottenere un reddito dalle attività su cui si fondano tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari **quotati in una sede di negoziazione** ai sensi della direttiva 2014/65/UE.

3. Il pagamento dell'interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle attività e passività dell'operazione **ABCP** [...] si basa sui tassi di interesse del mercato di uso generale ma non rimanda a formule o derivati complessi. **Il pagamento sulle passività dell'operazione ABCP può comprendere un tasso di interesse che riflette il costo di raccolta di un programma ABCP.**
4. In seguito al default del venditore o a un evento di messa in mora (acceleration), nessun quantitativo consistente di contante è bloccato nella SSPE **oltre quanto è necessario per assicurare il funzionamento operativo della SSPE o il regolare rimborso degli investitori conformemente alle clausole contrattuali della cartolarizzazione.** [...] Gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti agli investitori che detengono posizioni verso la cartolarizzazione mediante pagamento sequenziale di queste in funzione del rango (seniority) di ciascuna, **a meno che circostanze eccezionali richiedano l'uso dell'importo bloccato, nel miglior interesse degli investitori, per spese che evitino il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti.** Nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.
5. Le esposizioni sottostanti sono create nel corso ordinario dell'attività del venditore nel rispetto di parametri di sottoscrizione non meno rigorosi di quelli che il venditore applica alla creazione di analoghe esposizioni non cartolarizzate. **Al promotore e ad altre parti direttamente esposte all'operazione ABCP** [...] sono comunicate [...] **senza indebito ritardo** le modifiche sostanziali dei parametri di sottoscrizione. [...] Il venditore ha esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

6. **Quando un'operazione ABCP è un'esposizione rotativa, [...]** la documentazione riguardante l'operazione comprende gli eventi attivatori della conclusione del periodo rotativo, compresi almeno:
- a) il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una data soglia o al di sotto;
 - b) il verificarsi di un evento di insolvenza riguardante il venditore o il gestore (servicer).

[...]

7. La documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente:
- a) gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al promotore, al gestore (servicer) [...] e, se del caso, al fiduciario e ai prestatori di altri servizi accessori;
 - b) le procedure e le responsabilità atte a garantire che il default o l'insolvenza del gestore (servicer) non determini la cessazione della gestione;
 - c) se applicabile, le disposizioni che assicurano la sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto in caso di loro default o insolvenza oppure in caso di altri eventi specifici;
 - d) **il modo in cui il promotore soddisfa i requisiti dell'articolo 12 bis, paragrafo 3[...]**.

[...]

Articolo 12 bis

Promotore di un programma ABCP

1. Il promotore del programma ABCP è un ente creditizio sottoposto a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE.
2. Il promotore di un programma ABCP è un fornitore di linee di liquidità e sostiene tutte le posizioni verso la cartolarizzazione a livello di programma ABCP coprendo tutti i rischi di liquidità e di credito e qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate nonché tutti gli altri costi delle operazioni e i costi relativi all'intero programma con tale sostegno. Il promotore fornisce agli investitori una descrizione del sostegno prestato a livello di operazione, compresa una descrizione delle linee di liquidità fornite.
3. Prima di esporsi verso un'operazione ABCP, il promotore del programma ABCP verifica che il venditore concede tutti i crediti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l'applicazione di detti criteri e procedure. Il promotore esercita la propria *due diligence* e verifica che il venditore assicuri solidi parametri di sottoscrizione, capacità di gestione (servicing) e procedure di recupero crediti che rispondano ai requisiti stabiliti all'articolo 259, paragrafo 3, lettere da i) a m), del regolamento (UE) n. 575/2013 o a requisiti equivalenti di paesi terzi. Le politiche, le procedure e i controlli in materia di gestione del rischio sono ben documentati e sono predisposti sistemi efficienti.
4. Il venditore, a livello di operazione, o il promotore, a livello di programma ABCP, adempie l'obbligo di mantenimento del rischio conformemente all'articolo 4.

- 5. L'articolo 5 si applica ai programmi ABCP. Il promotore del programma ABCP è responsabile dell'osservanza dell'articolo 5 e:**
- a) mette a disposizione degli investitori tutte le informazioni aggregate previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), che devono essere aggiornate con cadenza trimestrale;**
 - b) mette tempestivamente a disposizione le informazioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a e), ove consentito dall'articolo 3 della direttiva 2003/71/CE.**
- 6. Qualora il promotore non rinnovi l'impegno per l'apertura di credito della linea di liquidità anteriormente o entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la linea di liquidità è utilizzata e i titoli in scadenza sono rimborsati.**

Articolo 13

Requisiti a livello di programma

- 1. **In ogni momento, almeno il [Z%] dell'importo aggregato di tutte [...]** le operazioni di un programma ABCP risponde ai requisiti di cui all'articolo 12.
- 2. [...]
- 2 bis. Il programma ABCP è interamente garantito da un promotore conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2.**
- 3. Il programma ABCP non **comprende alcuna** [...] ricartolarizzazione e il supporto di credito non determina un secondo strato di segmentazione a livello di programma.

4. [...]
5. I titoli emessi dal programma ABCP non comprendono opzioni call, clausole di proroga o altre clausole, **a discrezione del cedente, del promotore o della SSPE**, che influiscono sulla scadenza finale dei titoli.
6. I **disallineamenti** [...] di tasso di interesse e di **cambio** che insorgono a livello di programma ABCP sono **adeguatamente** attenuati ed è data comunicazione di **eventuali** [...] misure adottate a tal fine. A livello di programma sono usati derivati solo ai fini della copertura del rischio di cambio e del rischio di tasso di interesse. Tali derivati sono documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.
7. La documentazione riguardante il programma **ABCP** indica con precisione:
- a) **se del caso**, le responsabilità del fiduciario e degli altri soggetti cui incombono obblighi fiduciari nei confronti degli investitori;
 - b) le disposizioni che favoriscono la pronta risoluzione dei contenziosi tra il promotore e i detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione;
 - c) gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al promotore [...] che ha[...] esperienza di sottoscrizione di crediti [...] **e, se del caso**, al fiduciario e ai prestatori di altri servizi accessori;
 - d) le procedure e le responsabilità atte a garantire che il default o l'insolvenza del gestore (servicer) non determini la cessazione della gestione;

- e) se applicabile, le disposizioni relative alla sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto a livello di programma ABCP in caso di loro default o insolvenza e di altri eventi specifici;
- f) il fatto che, al verificarsi di eventi specifici oppure del default o dell'insolvenza del promotore, sono previsti provvedimenti correttivi atti a permettere, secondo i casi, la copertura della garanzia dell'impegno per l'apertura di credito o la sostituzione del fornitore della linea di liquidità. [...]

7 bis. Il gestore (servicer) ha esperienza di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate e ha predisposto politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio [...] ben documentati **riguardanti la gestione delle esposizioni.** [...]

8. [...]

SEZIONE 3

NOTIFICA STS

OPZIONE 1

[Articolo 14

Requisiti di notifica STS [...] e sito web dell'ESMA

1. Il cedente, il promotore e la SSPE trasmettono congiuntamente all'ESMA, mediante il modulo previsto al paragrafo 5, la notifica che la cartolarizzazione è conforme ai requisiti stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 ("notifica STS"). **La notifica STS include una breve giustificazione del cedente, del promotore o della SSPE riguardo alla conformità a ciascuno dei criteri STS definiti agli articoli 8, 9 e 10 o agli articoli 12 e 13.** L'ESMA pubblica la notifica STS sul proprio sito web ufficiale a norma del paragrafo 4. **Il cedente, il promotore e la SSPE** [...] informano anche la rispettiva autorità competente. Essi designano tra loro il soggetto che funge da primo referente per gli investitori e le autorità competenti.
2. Laddove il cedente o il prestatore originario non sia un ente creditizio o un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, **stabilito nell'Unione,** la notifica di cui al paragrafo 1 è corredata degli elementi seguenti:
 - a) la conferma del cedente o prestatore originario del fatto che concede i crediti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare i crediti e che dispone di sistemi efficaci per l'applicazione di dette procedure;

- b) una dichiarazione che precisa se gli elementi di cui alla lettera a) sono soggetti a vigilanza.
3. Quando una cartolarizzazione non soddisfa più i requisiti stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13, il cedente, il promotore e la SSPE lo notificano immediatamente all'ESMA e alla rispettiva autorità competente.
4. L'ESMA pubblica sul proprio sito web ufficiale un elenco di tutte le cartolarizzazioni per le quali il cedente, il promotore e la SSPE hanno notificato il soddisfacimento dei requisiti stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13. L'ESMA aggiorna l'elenco qualora una cartolarizzazione cessi di essere considerata STS a seguito di una decisione delle autorità competenti oppure di una notifica da parte del cedente, del promotore o della SSPE. Quando ha imposto sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi ai sensi dell'articolo 17, l'autorità competente ne dà immediatamente notifica all'ESMA. L'ESMA indica immediatamente sull'elenco che un'autorità competente ha imposto sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi in relazione alla cartolarizzazione d'interesse.
5. L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, progetti di norme tecniche di [...] **attuazione** per specificare le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE sono tenuti a fornire a norma del paragrafo 1 e mette a disposizione il formato mediante moduli standardizzati.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di [...] **attuazione** alla Commissione entro [...] **sei** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di [...] **attuazione** di cui al presente paragrafo secondo la procedura di cui **all'**articolo [...] 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.]

Opzione 2

[Articolo 14

Requisiti di notifica STS [...] e sito web dell'ESMA

1. Il cedente, il promotore e la SSPE trasmettono congiuntamente all'ESMA, mediante il modulo previsto al paragrafo 5, la notifica che la cartolarizzazione è conforme ai requisiti stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 ("notifica STS"). **La notifica STS include una breve giustificazione del cedente, del promotore o della SSPE riguardo alla conformità a ciascuno dei criteri STS definiti agli articoli 8, 9 e 10 o agli articoli 12 e 13.** L'ESMA pubblica la notifica STS sul proprio sito web ufficiale a norma del paragrafo 4. **Il cedente, il promotore e la SSPE [...]** informano anche la rispettiva autorità competente. Essi designano tra loro il soggetto che funge da primo referente per gli investitori e le autorità competenti.
- 1 bis.** **Laddove il cedente, il promotore e la SSPE facciano affidamento su un terzo autorizzato a norma dell'articolo 14 bis a verificare che una cartolarizzazione sia conforme agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13, la notifica STS include una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata verificata dal suddetto terzo. La notifica include il nome del terzo, il suo luogo di stabilimento [OPZIONE 2B: e il nome dell'autorità competente che l'ha autorizzato].**

2. Laddove il cedente o il prestatore originario non sia un ente creditizio o un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, **stabilito nell'Unione**, la notifica di cui al paragrafo 1 è corredata degli elementi seguenti:
 - a) la conferma del cedente o prestatore originario del fatto che concede i crediti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare i crediti e che dispone di sistemi efficaci per l'applicazione di dette procedure;
 - b) una dichiarazione che precisa se gli elementi di cui alla lettera a) sono soggetti a vigilanza.
3. Quando una cartolarizzazione non soddisfa più i requisiti stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13, il cedente, il promotore e la SSPE lo notificano immediatamente all'ESMA e alla rispettiva autorità competente.
4. L'ESMA pubblica sul proprio sito web ufficiale un elenco di tutte le cartolarizzazioni per le quali il cedente, il promotore e la SSPE hanno notificato il soddisfacimento dei requisiti stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13. L'ESMA aggiorna l'elenco qualora una cartolarizzazione cessi di essere considerata STS a seguito di una decisione delle autorità competenti oppure di una notifica da parte del cedente, del promotore o della SSPE. Quando ha imposto sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi ai sensi dell'articolo 17, l'autorità competente ne dà immediatamente notifica all'ESMA. L'ESMA indica immediatamente sull'elenco che un'autorità competente ha imposto sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi in relazione alla cartolarizzazione d'interesse.

5. L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, progetti di norme tecniche di [...] **attuazione** per specificare le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE sono tenuti a fornire a norma del paragrafo 1 e mette a disposizione il formato mediante moduli standardizzati.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di [...] **attuazione** alla Commissione entro [...] **sei** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di [...] **attuazione** di cui al presente paragrafo secondo la procedura di cui **all'**articolo **10** [...] 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14 bis

Verifica della conformità STS da parte di terzi

- 1. Un terzo di cui all'articolo 14, paragrafo 1 bis, è autorizzato dall'[OPZIONE 2A: ESMA][OPZIONE 2B: autorità competente] a valutare la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13. [OPZIONE 2A: L'ESMA][OPZIONE 2B: L'autorità competente] concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:**
- a) il terzo non opera a scopo di lucro. Può imputare al cedente, al promotore o alla SSPE che partecipano alle cartolarizzazioni da lui sottoposte a verifica solo commissioni non discriminatorie e basate sui costi, sufficienti a coprire le spese relative alla valutazione della conformità ai criteri STS;**

- b) il terzo è stabilito all'unico scopo di valutare la conformità ai criteri STS;
- c) i membri dell'organo di amministrazione del terzo dispongono di qualifiche professionali, conoscenze e esperienza adeguate ai compiti del terzo e rispondono a requisiti di rispettabilità e correttezza;
- d) l'organo di amministrazione del terzo è composto in maggioranza da amministratori indipendenti, che rappresentano esperti e investitori del mercato della cartolarizzazione STS;
- e) il terzo prende tutte le misure necessarie ad assicurare che la verifica della conformità STS non sia inficiata da conflitti di interesse o rapporti d'affari esistenti o potenziali che coinvolgano il terzo, i suoi azionisti o membri, dirigenti o dipendenti o ogni altra persona fisica i cui servizi siano messi a disposizione o sotto il controllo del terzo. A tal fine, il terzo istituisce, mantiene, applica e documenta un sistema di controllo interno efficace che disciplini l'attuazione delle politiche e delle procedure per prevenire e attenuare gli eventuali conflitti di interesse e assicurare l'indipendenza della verifica della conformità STS. Il terzo sottopone periodicamente tali politiche e procedure a controllo e riesame per valutare la loro efficacia e la necessità di un loro eventuale aggiornamento.

[OPZIONE 2A: L'ESMA][OPZIONE 2B: L'autorità competente] può revocare l'autorizzazione qualora un terzo non sia più conforme alle summenzionate condizioni.

2. [OPZIONE 2A: L'ESMA][OPZIONE 2B: L'autorità competente] può imputare al terzo di cui al paragrafo 1 commissioni basate sui costi, al fine di coprire le spese necessarie relative alla valutazione delle domande di autorizzazione e al successivo controllo del rispetto della conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1.]

Articolo 14 ter

Responsabilità in relazione alla notifica STS

Il cedente, il promotore e la SSPE sono responsabili in solido delle perdite e dei danni derivanti da una notifica basata su una valutazione scorretta dei criteri STS. [OPZIONE 2: Laddove il cedente, il promotore e la SSPE facciano affidamento su un terzo a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis, per valutare i criteri STS, il terzo è responsabile in solido con il cedente, il promotore e la SSPE di una valutazione scorretta dei criteri STS, a meno che non possa dimostrare che la sua valutazione dei criteri STS era basata su materiale falso o non corretto sottoposto al suo esame.]

Capo 4

Vigilanza

Articolo 15

Designazione delle autorità competenti

1. L'adempimento degli obblighi stabiliti all'articolo 3 incombe alle autorità competenti seguenti, in base ai poteri conferiti loro dal pertinente atto giuridico:
 - a) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione: l'autorità competente designata a norma dell'articolo 13, punto 10, della direttiva 2009/138/CE;
 - b) per i gestori di fondi di investimento alternativi: l'autorità competente designata a norma dell'articolo 44 della direttiva 2011/61/UE;
 - c) per gli OICVM e le società di gestione di OICVM: l'autorità competente designata a norma dell'articolo 97, della direttiva 2009/65/CE;
 - d) per gli enti pensionistici aziendali o professionali: l'autorità competente designata a norma dell'articolo 6, lettera g), della direttiva 2003/41/CE;
 - e) per gli enti creditizi o imprese di investimento: l'autorità competente designata a norma dell'articolo 4 della direttiva 2013/36/UE [...].

2. Le autorità competenti responsabili della vigilanza sui promotori a norma dell'articolo 4 della direttiva 2013/36/UE [...] provvedono a che questi adempiano gli obblighi previsti agli articoli [...] 4 **e 5** [...] del presente regolamento.
3. Laddove il cedente, il prestatore originario e la SSPE siano soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE, [...] della direttiva 2009/138/CE, della direttiva 2003/41/CE, della direttiva 2011/61/UE o della direttiva 2009/65/CE, le autorità competenti interessate designate a norma di detti atti [...] provvedono a che siano adempiuti gli obblighi previsti agli articoli [...] 4 **e 5** [...] del presente regolamento.
4. Per **il cedente, il prestatore originario e la SSPE** [...] non contemplati dagli atti legislativi dell'Unione citati al paragrafo 3, gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate di assicurare la conformità agli articoli [...] 4 **e 5** [...]. Gli Stati membri informano la Commissione **e** [...] l'ESMA [...] delle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo **entro [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]**.
- 4 bis. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate di assicurare la conformità agli articoli da 6 a 14 [OPZIONE 2B: e all'articolo 14 bis]. Gli Stati membri informano la Commissione e l'ESMA delle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo entro [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].**
- 4 ter. Il paragrafo 4 bis non si applica nei riguardi di imprese che vendono crediti nell'ambito di un programma ABCP o di un'altra operazione o un altro schema di cartolarizzazione. In tal caso, il cedente o il promotore verifica che tali imprese soddisfino i pertinenti obblighi previsti agli articoli da 6 a 14.**
5. L'ESMA pubblica sul proprio sito web **ufficiale** un elenco delle autorità competenti di cui al presente articolo e lo tiene aggiornato.

Articolo 16

Poteri delle autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro provvede a che l'autorità competente designata a norma dell'articolo 15, paragrafi da [...] **1** a 4 **bis**, goda dei necessari poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione che le permettono di svolgere i compiti attribuiti dal presente regolamento.
2. L'autorità competente riesamina periodicamente le modalità, le procedure e i meccanismi predisposti dal cedente, dal promotore, dalla SSPE e dal prestatore originario per conformarsi al presente regolamento.

Per tutte le cartolarizzazioni, il riesame di cui al primo comma comprende in particolare le procedure e i meccanismi atti a misurare e mantenere correttamente e su base continuativa l'interesse economico netto rilevante, la raccolta e la tempestiva comunicazione di tutte le informazioni che devono essere messe a disposizione a norma dell'articolo 5 e i criteri di concessione dei crediti a norma dell'articolo 5 bis.

Per le cartolarizzazioni STS che non sono cartolarizzazioni nell'ambito di un programma ABCP, il riesame di cui al primo comma comprende anche, in particolare, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare la conformità all'articolo 8, paragrafi 3 e 8, all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 10.

Per le cartolarizzazioni STS che sono cartolarizzazioni nell'ambito di un programma ABCP, il riesame di cui al primo comma comprende anche, in particolare, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare, per quanto riguarda le operazioni ABCP, il rispetto dei requisiti dell'articolo 12 e, per quanto riguarda i programmi ABCP, dei requisiti dell'articolo 13, paragrafi 7 e 8.

3. L'autorità competente provvede a che il cedente, il promotore, la SSPE e il prestatore originario valutino e affrontino con politiche e procedure adeguate i rischi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, compresi i rischi reputazionali.

Articolo 17

Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi

1. Fatto salvo il loro diritto di prevedere e imporre sanzioni penali a norma dell'articolo 19, gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono le sanzioni amministrative adeguate e i provvedimenti correttivi applicabili **almeno** quando:

- a) il cedente, promotore o prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi stabiliti all'articolo 4;
- b) il cedente, il promotore e la SSPE non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti all'articolo 5;

b bis) il cedente, il promotore e la SSPE non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti all'articolo 6;

- c) il cedente, il promotore e la SSPE non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13;

d) il cedente o il prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi stabiliti all'articolo 14, paragrafo 2;

e) il cedente, il promotore e la SSPE non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti all'articolo 14, paragrafo 3.

f) [OPZIONE 2] Un terzo autorizzato a norma dell'articolo 14 bis non ha adeguatamente verificato la conformità di una cartolarizzazione agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13.

Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni amministrative e/o i provvedimenti correttivi siano effettivamente attuati.

Le sanzioni e le misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2. **Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare almeno le seguenti sanzioni e misure [...] per le violazioni di cui al paragrafo 1:**

- a) una dichiarazione pubblica indicante l'identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all'articolo 22;
- b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
- c) l'interdizione temporanea, nei confronti di un membro dell'organo di amministrazione del cedente, del promotore o della SSPE o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile, dall'esercizio di funzioni di gestione in tali imprese;
- d) in caso di violazione di cui al paragrafo 1, lettere **e b bis** o c), il divieto temporaneo nei confronti del cedente, del promotore e della SSPE di [...] **notificare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1** che una cartolarizzazione soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13;
- e) **nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime** di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale [*alla data di entrata in vigore del presente regolamento*];

- f) [...] nel caso di una persona giuridica [...] **sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale [alla data di entrata in vigore del presente regolamento]** oppure una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato **netto** annuo totale della persona giuridica che risulta dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione; se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione dell'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale o il tipo di reddito corrispondente in base agli applicabili atti legislativi in materia contabile che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo;
- g) **sanzioni amministrative pecuniarie** massime [...] pari almeno al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alle lettere e) e f);
- h) [OPZIONE 2] in caso di violazione di cui al paragrafo 1, lettera f), la revoca temporanea dell'autorizzazione di terzi di cui all'articolo 14 bis a verificare la conformità di una cartolarizzazione agli articoli da 7 a 10 e agli articoli da 11 a 13.**
3. Nei casi in cui le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti **abbiano il potere** [...] di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2, **nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale**, ai membri dell'organo di amministrazione e alle altre persone responsabili della violazione ai sensi della normativa nazionale.
4. Gli Stati membri assicurano che la decisione che impone sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 sia motivata adeguatamente e soggetta al diritto di ricorso [...].

Articolo 18

Esercizio del potere d'imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi

1. Le autorità competenti esercitano il potere d'imporre le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 17 in conformità al rispettivo ordinamento giuridico nazionale:
 - a) direttamente;
 - b) in collaborazione con altre autorità;
 - b bis) sotto la propria responsabilità con delega di dette autorità;**
 - c) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
2. Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento correttivo imposti a norma dell'articolo 17, l'autorità competente tiene conto di tutte le circostanze pertinenti, **anche appurando se la violazione sia dovuta a dolo ovvero a un errore di fatto e**, secondo il caso:
 - a) la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;
 - b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica che ha commesso la violazione;
 - c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta **ad esempio** [...] dal fatturato totale, nel caso di una persona giuridica, o dal reddito annuo [...], nel caso di una persona fisica;
 - d) l'entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

- e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
- f) il grado di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile dimostra nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate;
- g) le violazioni commesse in precedenza dalla persona fisica o giuridica responsabile.

Articolo 19

Sanzioni penali

1. Gli Stati membri possono decidere di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi per le violazioni punibili con sanzioni penali a norma del diritto nazionale.
2. Qualora abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell'azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e di trasmetterle alle altre autorità competenti e all'ESMA, all'ABE e all'EIOPA in modo che possano adempiere all'obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento.

Articolo 20

Obblighi di notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione, all'ESMA, all'ABE e all'EIOPA le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in attuazione del presente capo, incluse le eventuali norme di diritto penale pertinenti, entro *[un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*. Essi ne notificano senza indebito ritardo tutte le successive modifiche alla Commissione, all'ESMA, all'ABE e all'EIOPA.

Articolo 21

Cooperazione tra autorità competenti e autorità europee di vigilanza

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 15 e l'ESMA, l'ABE e l'EIOPA procedono in stretta cooperazione e si scambiano informazioni ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti agli articoli da 16 a 19 [...].
- 1 bis. Le autorità competenti operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere le migliori pratiche, agevolare la collaborazione, contribuire alla coerenza dell'interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo.**
2. [...].
3. Se un'autorità competente constata che il presente regolamento è stato violato o se ha motivo di ritenere che sia stato violato, comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all'autorità competente **del soggetto sospettato della violazione** [...]. [...]

4. Laddove la violazione di cui al paragrafo 3 riguardi in particolare una notifica inesatta o fuorviante a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità competente che rileva la violazione notifica senza indugio le proprie constatazioni all'autorità competente **del cedente, del promotore e della SSPE**, [...] nonché all'ESMA, all'ABE e all'EIOPA.
5. Alla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 3 l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per rettificare la violazione rilevata e ne dà notifica alle altre autorità competenti interessate, in particolare alle autorità competenti del cedente, del promotore e della SSPE e alle autorità competenti dei detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione, se noti.
- 5 bis. Se una o più autorità competenti interessate di Stati membri diversi sono in disaccordo con la decisione di cui al paragrafo 5 notificano le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all'autorità competente che ha adottato le misure di cui al paragrafo 5. Nello stesso tempo le notificano all'ESMA, all'ABE e all'EIOPA. L'autorità competente che ha adottato le misure di cui al paragrafo 5 prende in debita considerazione la notifica, vagliando anche un'eventuale revisione della decisione adottata ai sensi del paragrafo 5.**
- 5 ter. In caso di disaccordo persistente tra autorità competenti, l'autorità competente del soggetto sospettato della violazione di cui al paragrafo 3 adotta la propria decisione.**
- In deroga al primo comma, qualora tale violazione riguardi una notifica inesatta o fuorviante ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, si applica la decisione dell'autorità competente del soggetto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, ultima frase.**

5 quater. Se in disaccordo con la decisione adottata conformemente al paragrafo 5 ter le autorità competenti interessate possono riferire [...] la questione all'ESMA; si applica la procedura di cui all'articolo 19 e, se del caso, all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1095/2010. **L'ESMA adotta una decisione entro un mese. In mancanza di una decisione dell'ESMA entro un mese, si applica la decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 5 ter.**

5 quinquies. Durante il processo decisionale di cui ai paragrafi da 1 a 5 quater, una cartolarizzazione che figura nell'elenco pubblicato dall'ESMA ai sensi dell'articolo 14 continua ad essere considerata una STS ai sensi del capo 3.

6. L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare l'obbligo generale di cooperazione, le informazioni che devono essere scambiate a norma del paragrafo 1 e gli obblighi di notifica a norma dei paragrafi 3 e 4.

L'ESMA presenta, in stretta cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione il [*dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 22

Pubblicazione delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti correttivi

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti pubblichino senza indebito ritardo sul proprio sito web ufficiale, una volta che sono state notificate al destinatario, **almeno** le decisioni che impongono una sanzione amministrativa [...] **che non sono soggette a ricorso e che sono imposte** per violazione dell'articolo 4, dell'articolo 5 o dell'articolo 14, paragrafo 1.
2. La pubblicazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni sul tipo e la natura della violazione, sull'identità dei responsabili e sulle sanzioni [...] imposte.
3. Quando l'autorità competente ritiene, sulla scorta della valutazione del singolo caso, che la pubblicazione [...] dei dati personali, nel caso di una persona fisica, sia sproporzionata o che comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine **penale** in corso, **o quando la pubblicazione causerebbe danni sproporzionati alle persone interessate - nella misura in cui possono essere calcolati**- gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti:
 - a) differiscano la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa [...] fino a che non vengano meno le ragioni della mancata pubblicazione, o
 - b) pubblichino la decisione che impone la sanzione amministrativa [...] **in forma anonima conformemente alla normativa nazionale** [...], o

- c) non pubblichino affatto la decisione che impone la sanzione amministrativa [...] nel caso in cui le opzioni illustrate alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
 - i) che non sia messa a rischio la stabilità dei mercati finanziari;
 - ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.
- 4. Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione [...] in forma anonima, la pubblicazione dei dati d'interesse può essere rimandata. Laddove **un'autorità competente pubblici una** decisione che impone la sanzione amministrativa [...] e sia oggetto di ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria, l'autorità competente aggiunge immediatamente sul proprio sito web ufficiale tale informazione e qualsiasi informazione successiva sull'esito del ricorso. Sul sito è altresì pubblicata l'eventuale decisione giudiziaria di annullamento della decisione che impone una sanzione amministrativa [...].
- 5. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni previste ai paragrafi da 1 a 4 restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito web ufficiale dell'autorità competente unicamente per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
- 6. Le autorità competenti informano l'ESMA [...] di tutte le sanzioni amministrative [...] imposte, compresi gli eventuali ricorsi e il relativo esito. [...]

7. L'ESMA [...] tiene una banca dati centrale in cui registra le sanzioni amministrative [...] che le sono comunicate. Tale banca dati è accessibile esclusivamente **all'ESMA, all'ABE e all'EIOPA, nonché** alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite alle dalle autorità competenti a norma del paragrafo 6.

Capo 5

Modifiche

Articolo 23

Modifica della direttiva 2009/65/CE

L'articolo 50 bis della direttiva 2009/65/CE è abrogato.

Articolo 24

Modifica della direttiva 2009/138/CE

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1. all'articolo 135, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che stabiliscono le esatte circostanze in cui, fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 3, è possibile imporre un incremento proporzionale del fabbisogno di capitale in presenza di violazioni dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento [regolamento sulle cartolarizzazioni].

3. Per assicurare un'armonizzazione coerente per quanto riguarda il paragrafo 2, l'EIOPA elabora, conformemente all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie per il calcolo dell'incremento proporzionale del fabbisogno di capitale ivi citato.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

2. l'articolo 308 ter, paragrafo 11, è abrogato.

Articolo 25

Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:

1. ai considerando 22 e 41, agli articoli **8 ter e** 8 quater e all'allegato II, punto 1, l'espressione "strumento finanziario strutturato" è sostituita da "strumento di cartolarizzazione";
2. ai considerando 34 e 40, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 8 quater, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 4, all'allegato I, sezione A, punto 2, paragrafo 5, all'allegato I, sezione B, punto 5, all'allegato II (titolo e punto 2), all'allegato III, parte I, punti 8, 24 e 45 e all'allegato III, parte III, punto 8, l'espressione "strumento finanziario strutturato" o "strumenti finanziari strutturati" è sostituita da "strumento di cartolarizzazione" o "strumenti di cartolarizzazione";
3. all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento stabilisce inoltre obblighi per gli emittenti e i terzi collegati stabiliti nell'Unione riguardo agli strumenti di cartolarizzazione.";
4. all'articolo 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) "strumento di cartolarizzazione": uno strumento finanziario o altre attività derivanti da un'operazione o dispositivo di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento [presente regolamento];".

Articolo 26

Modifica della direttiva 2011/61/UE

L'articolo 17 della direttiva 2011/61/UE è abrogato.

Articolo 27

Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

1. all'articolo 2 sono aggiunti i punti 30 e 31:

(30) "obbligazione garantita": l'obbligazione conforme ai requisiti previsti all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013;

(31) "veicolo dell'obbligazione garantita": l'emittente dell'obbligazione garantita o l'aggregato di copertura dell'obbligazione garantita.";

2. all'articolo 4 sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:

"5. L'articolo 4, paragrafo 1, non si applica ai contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell'obbligazione garantita, in relazione a un'obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del regolamento [regolamento sulle cartolarizzazioni] a condizione che:

a) nel caso di una società veicolo per la cartolarizzazione, questa emetta unicamente cartolarizzazioni conformi ai requisiti stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 e all'articolo 6 del regolamento [regolamento sulle cartolarizzazioni];

b) il contratto derivato OTC sia usato solo per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta nell'ambito dell'obbligazione garantita o della cartolarizzazione;

c) l'obbligazione garantita o la cartolarizzazione preveda adeguate modalità di attenuazione del rischio di credito di controparte nei riguardi dei contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell'obbligazione garantita o dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione all'obbligazione garantita o alla cartolarizzazione.

6. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo e data la necessità di prevenire l'arbitraggio regolamentare, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per stabilire quali modalità previste dalle obbligazioni garantite o dalle cartolarizzazioni permettano un'attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte ai sensi del paragrafo 5.

Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro *[sei mesi dopo l'entrata in vigore del [...] regolamento sulle cartolarizzazioni]*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

3. all'articolo 11, il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

"15. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni per specificare:

a) le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie e alla segregazione, richieste ai fini della conformità al disposto del paragrafo 3;

b) le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell'applicare le esenzioni di cui ai paragrafi da 6 a 10;

c) i criteri applicabili di cui ai paragrafi da 5 a 10, fra cui in particolare le fattispecie da considerare impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri e al rimborso di passività tra le controparti.

Il livello e la tipologia delle garanzie richieste per i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell'obbligazione garantita, in relazione a un'obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del [presente regolamento] e rispondenti alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento e ai requisiti stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 e all'articolo 6 del regolamento [regolamento sulle cartolarizzazioni] sono stabiliti tenendo conto degli eventuali ostacoli che si frappongono allo scambio di garanzie reali per i contratti di garanzia vigenti nell'ambito dell'obbligazione garantita o della cartolarizzazione.

Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro *[sei mesi dopo l'entrata in vigore del [...] regolamento sulle cartolarizzazioni]*.

In funzione della natura giuridica della controparte, alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010."

Capo 6

Disposizioni transitorie, riesame ed entrata in vigore

Articolo 28

Disposizioni transitorie

1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 6, il presente regolamento si applica alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal [*data di entrata in vigore del presente regolamento*].
2. Per le posizioni verso la cartolarizzazione in essere al [*data di entrata in vigore del presente regolamento*], il cedente, il promotore e la SSPE possono utilizzare la qualifica "STS", **o "semplice, trasparente e standardizzata"**, o altra qualifica che rimanda direttamente o indirettamente a tali termini, solo se sono soddisfatti i requisiti stabiliti all'articolo 6.
3. Alle cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi a decorrere dal 1° gennaio 2011 e alle cartolarizzazioni emesse prima di tale data in cui sono state aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti dopo il 31 dicembre 2014 si applica l'articolo 3.

4. Per le posizioni verso la cartolarizzazione in essere al [*data di entrata in vigore del presente regolamento*], gli enti creditizi o le imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 [...], le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE, le imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE e i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE continuano ad applicare, rispettivamente, l'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i capi 1, 2 e 3 e l'articolo 22 del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, gli articoli 254 e 255 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e l'articolo 51 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, nella versione applicabile il [*giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento*].
5. In adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione che la Commissione adotterà a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, il cedente, il promotore o il prestatore originario applicano i capi 1, 2 e 3 e l'articolo 22 del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal [*data di entrata in vigore del presente regolamento*].
6. In adempimento degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione che la Commissione adotterà a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, il cedente, il promotore e la SSPE mettono a disposizione del sito web indicato all'articolo 5, paragrafo 2, le informazioni previste negli allegati da I a VIII del regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione.

Articolo 29

Relazioni

1. Entro [*due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*] e successivamente ogni tre anni, l'ABE pubblica, in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, una relazione sull'attuazione dei requisiti STS previsti agli articoli da 6 a 14.
2. La relazione comprende una valutazione delle azioni avviate dalle autorità competenti, dei rischi rilevanti e delle nuove vulnerabilità eventualmente materializzatisi e delle iniziative adottate dai partecipanti al mercato ai fini di un'ulteriore standardizzazione della documentazione riguardante le cartolarizzazioni.
3. Entro [*tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*] l'ESMA pubblica, in stretta cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, una relazione sul funzionamento degli **obblighi di due diligence previsti dall'articolo 3, di mantenimento del rischio previsti dall'articolo 4 e** di trasparenza previsti dall'articolo 5, nonché sul grado di trasparenza riscontrabile sul mercato delle cartolarizzazioni nell'Unione.

Articolo 29 bis

Cartolarizzazione sintetica

- 1. Entro [6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ABE pubblica, in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, una relazione sulla determinazione di criteri STS per le cartolarizzazioni sintetiche.**
- 2. Entro [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'ammissibilità della qualifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.**

Articolo 30

Riesame

Entro [*quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. **La relazione tiene conto degli sviluppi internazionali nel settore della cartolarizzazione, segnatamente delle iniziative per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili, e valuta se nel settore delle cartolarizzazioni STS possa essere introdotto un regime di equivalenza per i cedenti, i promotori e le SSPE di paesi terzi.**

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
